



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Decreto Sindacale n° 40 del 20/05/2022

OGGETTO:NOMINA COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE - AVV. GIANFRANCO BARBAGALLO

IL SINDACO

PREMESSO che il *D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009*, ed in particolare l'art. 14, ha previsto che ogni amministrazione debba essere dotata di un organismo indipendente di valutazione della performance, che dovrà sostituirsi al Nucleo di Valutazione, istituito ai sensi del *D.Lgs. 286/99* e successive modifiche ed integrazioni;

CHE l'art. 14 sopra citato non costituisce per gli enti locali norma imperativa in quanto per gli stessi è in vigore l'art. 147 del *D.Lgs. 267/2000* che al comma 1 recita: *"1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa."*

CHE la Civit (ora ANAC) con delibera n. 121/2010 ha confermato questa interpretazione precisando che *"...l'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009) e pertanto la scelta di costituire o meno l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) rientra nella discrezionalità del singolo Comune;"*

RICHIAMATA in proposito la *deliberazione G.C.n. 10 del 20 febbraio 2019* concernente il "Regolamento area delle posizioni organizzative";

RICHIAMATA altresì la *deliberazione G.C.n. 25 del 28 marzo 2019* concernente "Modifica allegato "A" del "Regolamento area delle posizioni organizzative";

VISTO l'articolo 6 del predetto Regolamento che dispone *"... I risultati delle attività svolte dai dipendenti a cui è stato conferito incarico di posizione organizzativa sono valutati annualmente dal Nucleo di Valutazione"*;

VISTO il Regolamento del Nucleo di Valutazione riconfermato con *Deliberazione di G.M. n. 27 del 02/03/2022*;

ATTESO che occorre nominare i componenti mancanti del Nucleo di Valutazione secondo quanto stabilito nella *Deliberazione G.M. n. 27 del 02/03/2022*;

VALUTATE le istanze pervenute a seguito di formale manifestazione di interesse pubblicata presso l'albo pretorio dell'Ente;

RICHIAMATO l'articolo 3 del Regolamento del nucleo di valutazione approvato con

deliberazione n. 2 del 13.01.2014 , che recita :

“ b) Non possono essere nominati componenti del nucleo di valutazione coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile”;

RICHIAMATA la Delibera n. 63 del 24 gennaio 2018 dell’ANAC adottata su Atto di segnalazione n. 1 del 24 gennaio 2018, concernente ipotesi di conflitto di interesse che testualmente precisa:

“...-La disciplina riguardante la composizione e le funzioni dell’OIV è contenuta all’art. 14 del citato decreto che, al comma 8, come modificato dall’art. 11 , comma 1, lett.d), del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74 pone espressamente il divieto di nominare, quali componenti dell’organo, i dipendenti Autorità Nazionale Anticorruzione dell’amministrazione stessa o coloro che rivestano incarichi politici e sindacali.... L’art. 14 del d.lgs. 150/2009, tuttavia, non trova applicazione nei confronti delle regioni e degli enti locali; il successivo art. 16 del decreto infatti, prevede, al comma 2, che «le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma...“.Le regioni e gli enti locali, quindi, non solo non sono tenuti a dotarsi dell’OIV, potendo attribuire le relative funzioni ad altri organismi, quali i nuclei di valutazione, ma ad essi nemmeno si applicano le previsioni in tema di incompatibilità e/o di conflitto di interessi per la nomina dei componenti dei suddetti organismi di controllo, diversamente da quanto previsto, per le altre amministrazioni pubbliche, dall’art. 14 del d.lgs. 150/2009...”;

RILEVATO che la scelta dei componenti del Nucleo di valutazione non è soggetta a procedure comparative ai sensi dell’art.7, comma 6 quater del D.Lgs 165/2001 e che la stessa rientra tra le competenze del sindaco ai sensi dell’art. 4 , comma 2, lett.g) della legge 15/2009;

VISTO il curriculum vitae del **Avv. Gianfranco Barbagallo**;

DATO ATTO è stato individuato “**intuitu personae**” quale membro **Avv. Gianfranco Barbagallo**, nato a Catania (CT) il 06.02.1957 (istanza prot. 6451/2022), in possesso di comprovata esperienza nell’ambito del diritto pubblico e amministrativo;

CONSTATATA la disponibilità dell’**Avv. Gianfranco Barbagallo** a ricoprire l’incarico;

RITENUTO necessario ed indispensabile procedere alla nomina dei componenti mancanti il nucleo, al fine di assicurare il normale funzionamento del sistema di valutazione e l’effettuazione di ogni altra funzione ad esso demandata dalla legge e dall’ordinamento interno del Comune ;

- Visto l’Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. nella Regione Siciliana;
- Visto l’articolo 4 della Legge Regionale n. 32/94;

D E T E R M I N A

1. **Di nominare** quale componente del Nucleo di Valutazione, il seguente professionista:

- **Avv. Gianfranco Barbagallo**, nato a Catania (CT) il 06.02.1957, in possesso di comprovata esperienza nell'ambito del diritto pubblico e amministrativo;

2. **Di dare atto** che il presente incarico avrà la durata del mandato politico elettivo del Sindaco;
3. **Di dare atto**, altresì che al componente del nucleo di valutazione spetta un compenso annuo lordo ed onnicomprensivo pari a quello percepito dal Revisore dei Conti ai sensi del vigente Regolamento Comunale del Nucleo di Valutazione, rapportato ai mesi dell'effettivo incarico,
4. **Di trasmettere** il presente provvedimento all'Area Amministrativa per l'adozione di ogni conseguente adempimento gestionale ivi compreso l'impegno di spesa;
5. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente del provvedimento stesso e del curriculum del i componente del Nucleo di Valutazione in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Il Compilatore
Dr G.Cali

Castel di Iudica, 20/05/2022

Sindaco
STRANO RUGGERO / InfoCamere S.C.p.A.